



## COMUNE DI ROVIGO

Rep. OD/2006/50

Rovigo 24/01/2006

**OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

Premesso:

- che la Regione del Veneto, con D.G.R. n.799 del 28 marzo 2003, ha incluso il Comune di Rovigo nella c.d. "zona A" per i parametri relativi alle polveri sottili (PM<sub>10</sub>), gli idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) e il biossido d'azoto (NO<sub>2</sub>), ed in "zona B" per i parametri benzene ed ozono, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.351 del 4 agosto 1999, notificando tale inclusione all'Amministrazione comunale, con nota n.1658, del 22 aprile 2003;
- che il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza istituito dalla Regione del Veneto ha approvato all'unanimità il documento intitolato: "Inquinamento atmosferico: azioni di base per l'inverno 2005/2006", ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti relativamente alle aree maggiormente inquinate, individuate come zone A nel Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera;
- che tale documento prevede una serie di misure e provvedimenti validi per tutti i Comuni ricadenti in Zona A, da attuarsi nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 31 marzo 2006, demandando all'Autorità competente l'adozione dei relativi provvedimenti;
- che il Comune conserva la facoltà di adottare interventi di natura piu' restrittiva, nonché di escludere dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare i tratti di viabilità di interesse sovracomunale;
- che nei primi diciassette giorni del 2006, complice l'andamento delle condizioni metereologiche, si sono verificati tredici superamenti del valore limite di 50 µg/mc delle polveri sottili PM10;

Considerato:

- che l'art.1 del D. Lgs. 4 Agosto 1999 n.351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" stabilisce che è compito delle Autorità competenti "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona", e "migliorarla negli altri casi";

- che, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
- che, come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 Maggio 2003, i motori diesel tradizionali, i veicoli a benzina non catalizzati ed i motori a due tempi contribuiscono in misura maggioritaria all'inquinamento, in quanto non dotati o insufficientemente dotati di un sistema di abbattimento efficace delle particelle;
- che dai monitoraggi effettuati dall' ARPAV sulla qualità dell'aria è stato rilevato che nei primi diciassette giorni del 2006, complice l'andamento delle condizioni metereologiche, si sono verificati tredici superamenti del valore limite di 50 µg/mc delle polveri sottili PM<sub>10</sub>;

Considerato:

che la Giunta comunale con decisione del 18.01.2006 – prot.n.254 – ha stabilito di dare attuazione alle misure previste dal Documento sopracitato;

Visto:

- l'art. 7 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento);
- l'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

## **ORDINA**

- DI PROVVEDERE ALLO SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEGLI AUTOVEICOLI, PER TUTTE LE SOSTE DELLA DURATA DI PIU' DI UN MINUTO, ANCHE IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO CHIUSI;
- DI PROVVEDERE ALLO SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI MERCI, DURANTE LE FASI DI CARICO/SCARICO;
- DI PROVVEDERE ALLO SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEGLI AUTOBUS NELLA FASE DI STAZIONAMENTO AI CAPOLINEA;
- CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ORDINANZA SIANO RESE ESECUTIVE CON L'APPLICAZIONE DEI PRESCRITTI SEGNALI STRADALI A CURA DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE;
- CHE A CARICO DEI TRASGRESSORI SIANO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA € 75,00 A € 450,00, PREVISTE DALL'ART. 7 BIS DEL D.LGS 18/8/2000, N.267;
- CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO ED ALLA REGIONE DEL VENETO, PER OPPORTUNA CONOSCENZA;

- CHE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATO AI SOTTOELENCATI SOGGETTI:

- Comando di Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo
- Prefetto
- Questore
- Comandante dei Carabinieri
- Comandante della Polizia Stradale
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo
- Comandante della Guardia di Finanza
- Automobile Club Rovigo (ACI)
- ULSS 18
- Direzione Croce Rossa
- S.U.E.M.
- Centro Servizi Amministrativi
- Regione Veneto – Dipartimento Tutela Ambientale
- Albo

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Michele Cavallaro

